

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA PAVIMENTAZIONE PER CENTRI MANUTENTORI - 2026

TIPO DI PROCEDURA:

Aperta sottosoglia comunitaria ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. d) e 71 del D. Lgs. 36/2023

Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. 36/2023

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Minor Prezzo ai sensi degli artt. 50, comma 4, e 108 del D. Lgs. 36/2023 e con l'applicazione degli artt. 54 e 110 del D. Lgs. 36/2023 in ordine alla individuazione delle offerte anormalmente basse

RIFERIMENTO NORMATIVO:

D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 pubblicato in GU n.77 del 31 marzo 2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024 (di seguito Codice)

INFORMAZIONI GENERALI

PUBBLICAZIONI DEL BANDO DI GARA

Il bando di gara relativo al suddetto appalto è stato:

- trasmesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito per brevità "BDNCP") in data 04/08/2026;
- pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it;
- pubblicato sul Portale Acquisti ANAS <https://acquisti.stradeanas.it>.

SOMMARIO

PREMESSE.....	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA – “PORTALE ACQUISTI DI ANAS S.p.A.”	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3 IDENTIFICAZIONE	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA	7
2.2 CHIARIMENTI.....	8
2.3 COMUNICAZIONI	8
2.4 SEDUTE DI GARA.....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
3.1 DURATA DELL'APPALTO	11
3.2 REVISIONE PREZZI.....	11
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	15
6. REQUISITI D'ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	17
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	18
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	18
6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	19
6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	20
7. AVVALIMENTO	21
8. SUBAPPALTO	23
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	24
10. GARANZIA PROVVISORIA	25
11. SOPRALLUOGO	25
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	25
13. REGISTRAZIONE AL PORTALE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	26

14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	27
15.	CONTENUTO DELLA RISPOSTA DI QUALIFICA DELLA RDO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	28
15.1	LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL’OFFERTA, EVENTUALE PROCURA E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	29
15.2	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	36
15.3	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	36
15.4	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	37
16.	CONTENUTO DELLA “RISPOSTA ECONOMICA” DELLA RDO – OFFERTA ECONOMICA	39
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	40
18.	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	41
19.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	42
20.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	45
21.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	56
22.	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	57
22.1	LA STIPULA.....	60
23.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	63
24.	FRAMEWORK ANTI-CORRUPTION DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	64
25.	ACCESSO AGLI ATTI.....	64
26.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	66
27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	66

PREMESSE

Con Decisione di contrarre Prot. CDG.I.0723892 del 31/07/2026 questa Amministrazione ha deliberato di affidare 36 Accordi Quadro triennali sottosoglia comunitaria relativi all'esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione in diversi Centri di Manutenzione ANAS – 2026, conformi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 comma 2 del Codice, alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 05/08/2024 e DM Correttivo 11/09/2025.

Ai sensi dell’art. 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente gestita per via telematica attraverso il “Portale Acquisti di Anas S.p.A.” (di seguito anche il “Portale” o la “Piattaforma”), accessibile all’indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>, conforme alle prescrizioni di cui

all'art. 26 del Codice. Tramite tale sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Codice.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice e con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice.

Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all'importo di € 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del Codice, al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica, ricorrendo ad una procedura ordinaria improntata alla salvaguardia dei principi di concorrenza, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza, anche alla luce delle caratteristiche del mercato di riferimento che inducono a ritenere preferibile un ampio confronto concorrenziale.

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Codice, la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'articolo 17, comma 3 del Codice (v. Allegato I.3 del Codice) è prevista in **cinque mesi** dalla pubblicazione del bando sino all'aggiudicazione efficace alla migliore offerta, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. Marco Iorio Gnisci.

Con riferimento all'esecuzione dei singoli contratti applicativi, ai sensi dell'art. 126 comma 2 del Codice, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato nello specifico contratto applicativo, sarà riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione secondo le modalità e termini di cui al Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali e al Contratto Applicativo.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA – “PORTALE ACQUISTI DI ANAS S.p.A.”

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli Operatori Economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;

- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione dell'offerta e/o domanda di partecipazione alla gara, fatto salvo quanto previsto dall'art. 101, comma 4, del Codice;
- gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma).

È a carico dell'operatore economico la responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione delle offerte, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Contratto di registrazione per la partecipazione all'asta elettronica, alla richiesta di offerta in busta chiusa digitale e ad ogni altro evento eseguibile tramite il Portale Acquisti Anas S.p.A." (scaricabile dal link "Contratto di registrazione", disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>) e nella pagina visualizzabile al link "Verifica la configurazione HW e SW" (anch'esso disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato,

nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il Portale Acquisti di Anas Spa si basa sui servizi e le applicazioni informatiche forniti da JAGGAER che ricopre il ruolo di Gestore della Piattaforma, ai sensi della normativa vigente in materia.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare nella pagina visionabile al link "*Verifica la configurazione HW e SW*" disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un **certificato di firma digitale, in corso di validità**, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario possedere una utenza valida (*username* e *password*) sul Portale.

In mancanza dell'utenza su menzionata è necessario seguire la procedura indicata all'interno del par. 13.1 dell'allegato al Disciplinare "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte sul "Portale Acquisti di Anas S.p.A." a corredo della documentazione di gara" (di seguito "**Istruzioni operative**").

La registrazione e l'abilitazione al Portale, nonché la partecipazione alla procedura in oggetto sono gratuite.

Per richieste di assistenza in fase di registrazione e abilitazione al Portale l'operatore economico deve contattare il servizio "Helpdesk" di cui al par. 4 delle Istruzioni operative.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende, ai sensi dell'art. 82, comma 1, del Codice:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- c) Capitolato Speciale d'appalto;
- d) Schema di contratto;
- e) Elaborati amministrativi e tecnici di cui all'elenco in calce al presente Disciplinare;
- f) Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte sul "Portale Acquisti di Anas S.p.A." a corredo della documentazione di gara;
- g) Manuale DGUE Operatore Economico.

La Decisione di Contrarre e il Bando di gara sono pubblicati sul Sito Istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", al seguente link: <http://www.stradeanas.it/>.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla Piattaforma nella sezione "Allegati Dell'Avviso" all'interno dell'"Avviso in Area Pubblica" inerente alla procedura in oggetto, presente nella pagina pubblica del Portale denominata "Bandi & Avvisi" ("Bandi & Avvisi > Gare telematiche ad evidenza pubblica in corso > Appalti In Corso") disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html> nonché all'interno della sezione "Appalti in corso" nella scheda riguardante la presente procedura di gara sul sito www.stradeanas.it, e/o nelle aree interne dedicate.

Si informa che la documentazione di gara tender [indicare il codice "tender_" identificativo della procedura online] è articolata nella sezione "Allegati Dell'Avviso" del sopra citato "Avviso in Area Pubblica". Ove necessario potranno essere utilizzate ulteriori aree "Allegati" relative al tender [indicare il codice "tender" identificativo della procedura online], di cui verrà data comunicazione nell'"Avviso in Area Pubblica" e/o attraverso la funzionalità di messaggistica della Piattaforma.

Le eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente Disciplinare, ai relativi allegati, al Capitolato e agli altri documenti dovranno essere inviate ad ANAS S.p.A. esclusivamente mediante la funzionalità "Messaggi" della RDO.

Per l'utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO si rimanda al par. 13 delle Istruzioni operative

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la funzionalità "Messaggi" della "Richiesta di Offerta" (RDO) sul Portale Acquisti, <https://acquisti.stradeanas.it>, entro il giorno **08/09/2026, alle ore 12:00**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Portale all'interno dell' "Avviso in Area Pubblica" afferente alla procedura di gara in oggetto, presente nell'area Bandi & Avvisi ("Bandi & Avvisi > Gare telematiche ad evidenza pubblica in corso > Appalti In Corso"), disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html> e/o mediante la funzionalità "Messaggi" della RDO.

Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente l'area della Piattaforma di cui sopra.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, ivi inclusi i chiarimenti telefonici.

Si precisa sin da ora che i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante non hanno un contenuto provvedimentale ma perseguono esclusivamente lo scopo di rendere chiaro e comprensibile, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, il significato delle disposizioni della *lex specialis* oggetto del quesito.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale.

Tutte le comunicazioni dagli operatori economici alla Stazione Appaltante, si intendono validamente ed efficacemente effettuate esclusivamente qualora inviate mediante funzionalità messaggistica del Portale Acquisti ANAS S.p.A.

È ad esclusivo carico dell'operatore economico ogni responsabilità in merito a qualsivoglia problematica di ricezione o trasmissione connessa al non corretto funzionamento o alla errata indicazione dell'indirizzo PEC specificato dal concorrente in sede di registrazione al Portale come indicato al par. 5 delle Istruzioni operative.

La Piattaforma invia agli operatori economici una segnalazione di avviso che si intende validamente ed efficacemente effettuata qualora inviata all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti all'atto della registrazione al Portale. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* del decreto legislativo n. 82/05 e ss.mm.ii., ovvero l'indirizzo PEC specificato dal concorrente in sede di registrazione al Portale o per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4 SEDUTE DI GARA

ANAS S.p.A. svolgerà tutte le operazioni di gara in sedute riservate che potranno avvenire in presenza o in video conferenza, con piattaforma *Microsoft Teams*, così come riportato ai successivi paragrafi 18 e seguenti.

In casi eccezionali, a proprio insindacabile giudizio, ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di svolgere le operazioni di gara in seduta pubblica.

L'eventuale seduta pubblica, che sarà tempestivamente comunicata ai Concorrenti a mezzo Portale, si terrà in presenza ovvero in modalità in video conferenza, su piattaforma *Microsoft Teams*, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Le date in cui si terranno le sedute riservate e l'eventuale modifica di modalità (da riservata a pubblica) saranno comunicate a mezzo Portale Acquisti tramite la funzionalità "Messaggi" della RdO.

Gli esiti delle sedute riservate saranno tempestivamente resi noti mediante la funzione messaggistica del Portale.

3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione – 2026 il cui importo complessivo stimato a base d'appalto è pari ad **€ 5.000.000,00**, IVA esclusa, così composto: **€ 4.000.000,00** per lavori da eseguire, **€ 250.000,00** per oneri relativi alla

sicurezza scorporati dall'importo lavori (non assoggettabili a ribasso) ed € 750.000,00 per costi della manodopera scorporati dall'importo lavori.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nel territorio della singola Struttura Territoriale o del singolo centro manutentorio. Pertanto, una suddivisione in lotti rischierebbe di:

a) compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aree di cantiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri per le imprese che alla viabilità per l'utenza;

b) generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla Stazione appaltante a fronte di tratti stradali con breve estensione chilometrica.

Categoria prevalente

OG 3 importo: € 4.775.000,00 Classifica V, assoggettabile ad avalimento per mancanza di requisito, subappaltabile nella misura massima del 50% della medesima categoria, ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del Codice.

Categorie scorporabili

OS 10 importo: € 225.000,00 Classifica I, scorporabile a qualificazione obbligatoria, assoggettabile ad avalimento per mancanza di requisito interamente subappaltabile ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del Codice.

Tutti gli importi indicati per le categorie a base di appalto sono comprensivi dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza.

Natura ed entità delle prestazioni

Lavori a misura assoggettati a ribasso	Importo	€ 4.000.000,00
--	---------	----------------

Importo dell'affidamento scorporato dall'importo lavori

Costi della Manodopera	Importo	€ 750.000,00
------------------------	---------	--------------

Importo dell'affidamento scorporato dall'importo lavori e non assoggettabile a ribasso

Costi per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008	Importo	€ 250.000,00
--	---------	--------------

Si rappresenta che il costo della manodopera continua a costituire una componente dell'importo posto a base di gara (Cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 5665 del 09/06/2023; Parere MIT n. 2154 del 19/07/2023; Delibera Anac n. 528 del 15/11/2023).

Pertanto, la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata all'intero importo ribassabile a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera e al netto dei costi di sicurezza.

Nell'offerta economica (Allegato 4) deve essere indicato un ribasso unico percentuale offerto rispetto all'Elenco prezzi posto a base di gara, il quale riporta i singoli prezzi comprensivi della componente di manodopera.

Le singole prestazioni/attivazioni relative alle suddette categorie di lavori potranno essere richieste secondo proporzioni diverse da quelle previste nel bando.

All'interno dell'Allegato A - ELENCO STRADE E COROGRAFIE viene riportata l'ubicazione degli interventi che potranno essere attivati nell'ambito del presente A.Q., riconducibili alle categorie di lavori sopra indicate, nonché a tutte le lavorazioni indicate nell'elenco prezzi di cui all'allegato Allegato B - EP_ELENCO PREZZI ed eseguite secondo quanto riportato all'interno dell'Allegato D1 - CSA_NT PAV", dell'Allegato D2 - CSA_NT SEGN ORIZ" e anche secondo quanto indicato nell'Allegato E - TIPOLOGICI. Inoltre, viene allegato al Disciplinare di gara anche l'Allegato "C_EPS_ELENCO PREZZI SICUREZZA". Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Codice, ed in conformità all'Allegato I.01, i contratti collettivi di riferimento per la procedura di gara in oggetto, ed anche nell'eventuale subappalto, sono: - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese **Edili ed affini e delle Cooperative (F012)**. I citati contratti collettivi sono correlati ai seguenti Codici Ateco rappresentativi dell'attività economica oggetto dell'appalto: 42.11.00.

Ai sensi dell'art 119, comma 17, del Codice, tutte le categorie di lavorazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate - nei limiti di cui sopra - e **non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. "subappalto a cascata")**. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire una maggiore tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando l'Elenco Prezzi ufficiale dell'ANAS allegato alla documentazione di gara.

Attraverso tale Accordo Quadro saranno realizzati interventi già finanziati dal CdP 2016-20, dal CdP 2021-25 e dalla Legge di Bilancio 2026.

3.1 DURATA DELL'APPALTO

La durata è di **1095 giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della stipula del contratto di Accordo quadro ovvero, qualora antecedente, dalla consegna in via d'urgenza del primo contratto attuativo.

3.2 REVISIONE PREZZI

In osservanza dell'articolo 60 del Codice, nonché delle disposizioni di cui all'Allegato II.2-bis del Codice e al Decreto MIT n. 743/2026, ed in conformità a quanto previsto nello Schema di contratto (art. 4-bis - Revisione prezzi), il corrispettivo dovuto all'Appaltatore è soggetto a revisione nei termini e secondo

le modalità ivi stabilite, ferma restando la disciplina delle modifiche contrattuali in fase di esecuzione di cui all'art. 3.3 del presente Disciplinare.

La presente clausola si attiva, automaticamente, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera - oggetto del contratto attuativo dell'Accordo Quadro - in aumento o in diminuzione superiore al 3% (in seguito "Alea") dell'importo del contratto.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), del Codice si utilizzano gli indici sintetici revisionali che saranno determinati, secondo quanto previsto dall'articolo 60, comma 4, e 4 quater del Codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A dell'allegato II.2-bis al Codice ed a quanto disposto da quest'ultimo.

Qualora in applicazione degli Indici di riferimento si superi, in aumento o in diminuzione, l'Alea, la revisione verrà applicata nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% in relazione alle prestazioni eseguite.

Ai fini revisionali, dunque, la variazione del costo è calcolata, ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato II.2-bis del Codice, nel caso di accordi quadro, sulla base dell'indice sintetico individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell'accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste nonché dei relativi importi e degli indici TOL associati.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis del Codice, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto l'Accordo Quadro in corso di esecuzione, che risulti ancora capiente, può essere prorogato all'appaltatore uscente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso, l'appaltatore originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni, oggetto del contratto dei singoli contratti applicativi, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto di Accordo Quadro.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art 67 comma 4 del Codice, i consorzi stabili di cui all' articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara

senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) ed e) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina **l'esclusione** del medesimo **se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)**, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Ai sensi dell'art. 67 comma 5 del Codice, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 del Codice e dei commi 1 e 3 dell'art. 67 del Codice, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II. 12 del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale**, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma singola;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti, sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali sono tenuti, entro **10** giorni a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, **purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli**.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano, ai sensi dell'art. 68, comma 20, del Codice, la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 5, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 124 comma 5 del Codice e dell'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224 - dell'art. 186-bis, comma 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, per **l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** che abbia presentato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all'art.163 del citato R.D., ai fini della partecipazione è necessario **l'avalimento** dei requisiti di un altro soggetto; in tal caso l'impresa dovrà allegare la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e, ove già depositato, il relativo piano di concordato preventivo.

Nell'ipotesi di impresa ammessa al concordato preventivo, non è necessario, ai fini della partecipazione, che la stessa ricorra all'avvalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che presenti la documentazione di cui al comma 5 dell'art.186-bis del R.D. 267 del 16 marzo 1942. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 **l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo di Imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale anche accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE 2.0), ai sensi dell'art. 24 del Codice e della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute. Pertanto, l'Operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

La Stazione Appaltante procederà ad acquisire la documentazione inserita nel Fascicolo Virtuale mediante richiesta di autorizzazione all'accesso, secondo le modalità indicate nel Manuale Utente (MU) FVOE 2.0.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice i requisiti generali di cui al presente paragrafo devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Costituiscono causa di esclusione anche gli illeciti professionali gravi, ai sensi dell'art. 98 del Codice.

Self Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata **prima della presentazione dell'offerta**, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata **successivamente alla presentazione dell'offerta**, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure sopra menzionate, adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato e dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione.

Se le misure adottate sono ritenute **sufficienti e tempestive**, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

La mancata accettazione delle clausole contenute nello stipulato/stipulando protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di **esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art.1 dell'allegato II.3. del Codice, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente

all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 96, comma 14, del Codice, l'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e provvedimenti che possono costituire causa d'esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, qualora gli stessi NON dovessero risultare menzionati nel proprio Fascicolo Virtuale.

Nello specifico, con riferimento alle cause di esclusione di cui artt. 95 del Codice, il concorrente dovrà altresì dichiarare tutte le ipotesi di illecito professionale che possano negativamente incidere sulla integrità o affidabilità (tra queste si segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo le risoluzioni contrattuali disposte da ANAS o da altra Stazione Appaltante nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, anche se contestate in giudizio corredate da documentazione comprovante lo stato pendente del contenzioso; i procedimenti penali di cui il concorrente sia a conoscenza per uno o più dei reati che incidono sulla moralità professionale dell'appaltatore tra i quali ricadono a titolo esemplificativo, tra gli altri, quelli di cui all'art 94, comma 1 del Codice corredate da documentazione comprovante lo stato pendente del procedimento).

L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 del Codice (illecito professionale grave).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute. Pertanto, l'Operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE 2.0, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

Gli operatori economici extra-UE che non hanno sottoscritto con l'UE alcun accordo reciproco di apertura del mercato degli appalti non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE e possono essere esclusi dalle stesse (cfr. p. 8 delle Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE (2019/C 271/02) emanate in linea con la *"Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni"* COM (2017) 572 final. del 3 ottobre 2017).

ANAS S.p.A. si riserva, pertanto, di escludere dalla partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici con sede in Paesi terzi con cui l'UE non ha concluso alcuno degli accordi contemplati dall'articolo 69 del Codice.

Resta ferma l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

6. REQUISITI D'ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti sotto paragrafi.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene, ai sensi dell'art. 24 del Codice attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il FVOE 2.0.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- a) **Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni attraverso il **FVOE 2.0**, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, si rimanda alle modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la comprova dei requisiti di cui al presente paragrafo, la Stazione appaltante opera ai sensi dell'art. 99, comma 2, del Codice, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'Operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'Operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. del 07 marzo 2005, n. 82 e con le Banche dati delle pubbliche amministrazioni.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categorie e classifiche ai valori dell'appalto da aggiudicare di cui al paragrafo 3 del presente Disciplinare, rilasciata da una **S.O.A.** appositamente autorizzata, per le attività di costruzione.

Le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica inferiore alla III, oltre all'Attestazione SOA, sono tenute al possesso della patente a crediti di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La comprova del requisito è fornita, anche attraverso il FVOE 2.0, con attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, eventualmente corredata dalla patente a crediti di cui sopra.

Tali documenti devono essere prodotti nella busta amministrativa, nonché forniti attraverso il FVOE 2.0.

Per la comprova dei requisiti di cui al presente paragrafo, la Stazione appaltante opera ai sensi dell'art. 99, comma 2, del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'Operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'Operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. del 07 marzo 2005, n. 82 e con le Banche dati delle pubbliche amministrazioni.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e), f) e g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia un consorzio stabile o una sub associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate agli artt. 65 e 67 del Codice.

a) Requisiti di idoneità professionale

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

b) Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il **requisito di cui al punto 6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo di imprese nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Ai sensi dell'art 30 comma 2 dell'allegato II.12 del Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f),

del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 67 comma 5 del Codice, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 del Codice e dei commi 1 e 3 dell'art. 67 del Codice, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II. 12 del Codice.

A tal fine, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, i soggetti di cui all'art 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, **le categorie di lavori** che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. Vale a dire che le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico dovranno essere indicate in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti come risultanti dall'attestazione SOA.

In ogni caso l'offerta degli operatori economici raggruppati/consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai sensi dell'art 68 commi 17 e 18 del Codice è consentito il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 67 comma 1 del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per i soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettere b), c) e d) sono disciplinati dall'allegato II.12 al Codice.

Per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti speciali di qualificazione:

- qualora il consorzio esegua i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio saranno computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- qualora, invece, il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i

requisiti dovranno essere posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'art.104 del Codice.

Ai sensi dell'art. 67 comma 3 del Codice, i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice per i soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Fermo restando il disposto dell'art. 67, comma 4, ultima linea del D.lgs. 36/2023, nonché la facoltà di recesso di cui all'art. 68 commi 17 e 18 del Codice, i consorziati designati in aggiunta od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, non devono aver partecipato alla presente gara sotto qualsivoglia forma e, in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura.

Qualora venga indicata una consorziata, in aggiunta od in sostituzione di quella indicata in sede di offerta, che non faceva parte del Consorzio già alla data di presentazione dell'offerta, ANAS si riserva la facoltà di verificare che tale designazione non sia posta in essere per eludere il divieto di cessione del contratto di cui all'art. 119 comma 1 del Codice.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionali

Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, utilizzano i requisiti propri ovvero fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II.12.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, che eseguono i lavori esclusivamente con la propria struttura senza designare le imprese esecutrici, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

L'estromissione o sostituzione della/e consorziata/e è disciplinata dall'art. 97 del Codice.

7. AWALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico può avallarsi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il **possesso dei requisiti di ordine speciale** di cui al **punto 6.2**.

Nel contratto di avalimento le parti, ai sensi dell'art. 26. Allegato II.12 al Codice, devono riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse strumentali e umane ed i mezzi prestati, in modo determinato e specifico, nonché la durata.

Nel caso in cui il prestito abbia ad oggetto requisiti di qualificazione certificati da attestazione SOA, l'ausiliario dovrà mettere a disposizione dell'operatore economico avvalente la Direzione Tecnica, in quanto elemento basilare ed imprescindibile per l'ottenimento dell'attestazione SOA oggetto di avalimento. Il nominativo del Direttore Tecnico dovrà, dunque, essere presente nell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria e dovrà essere indicato nel contratto di avalimento nonché nella dichiarazione di avalimento presente nell'Allegato 1 del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 94 del Codice degli Appalti e ai sensi degli artt. 95 e 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5 e di ordine speciale di cui al paragrafo 6, del presente Disciplinare, oggetto di avalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avalimento.

Il contratto di avalimento deve essere **nativo digitale** e firmato digitalmente dalle parti.

Il contratto nonché le dichiarazioni dell'ausiliario dovranno essere caricati nella Busta di Qualifica della RdO.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Ai sensi dell'art. 67 comma 7 del codice possono essere oggetto di avalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta

da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, la sostituzione dell'impresa ausiliaria è ammessa purché non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.** Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le categorie di lavori previste dal bando di gara che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di quanto previsto al paragrafo 3 del presente Disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. In sede di offerta, gli operatori economici possono indicare una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art 119, comma 17, tutte le categorie di lavorazioni e le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate – nei limiti di cui al Paragrafo 3 - ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. "subappalto a cascata"). Ciò in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Anas corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto qualificante (c.d. necessario) per supplire al requisito di qualificazione mancante deve, **a pena di esclusione**, espressamente dichiararlo nei documenti di gara non essendo sufficiente il ricorso a formule generiche, pena la violazione dei principi di *par condicio* e di trasparenza che permeano le gare pubbliche, ma non è tenuto a indicare in tale sede anche il nominativo del subappaltatore.

Il concorrente dovrà indicare i seguenti elementi:

Fatto salvo l'obbligo di dichiarazione nel DGUE, il concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà necessariamente produrre all'interno dell'Al. 4 "Offerta Economica" una dichiarazione univoca di subappalto con indicazione specifica della percentuale delle categorie di lavori che intende subappaltare e, nel caso di RTI con dichiarazione delle relative quote di esecuzione, specificando i casi di subappalto "necessario" o "qualificante".

La mancanza di tale dichiarazione non può essere sanata mediante soccorso istruttorio quando la stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l'impresa si è impegnata a realizzare.

La possibilità di avvalersi dell'istituto del subappalto è riservata esclusivamente al Concorrente, pertanto solo quest'ultimo dovrà rendere le relative dichiarazioni.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le condizioni di cui all'art. 102 comma 1 lett. a), b) e c), l'operatore economico si impegna a garantire:

a) la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il rispetto della vigente normativa è **condizione essenziale per l'esecuzione del contratto**. A tal fine, si specifica che i **CCNL di riferimento** per la procedura di gara in oggetto – anche nell'eventuale caso di

subappalto – è il seguente: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese **Edili ed affini e Cooperative (F012) e Codice Ateco 42.11.00.**

L'aggiudicatario è vincolato al rispetto dei criteri ambientali minimi.

Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del codice l'Aggiudicatario è tenuto all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (d'ora in poi CAM) di cui al DM 05/08/2024 entrato in vigore il 21.12.2024 – "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)" e relativo Decreto correttivo 11 settembre 2025.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 del Codice non è richiesta la polizza provvisoria.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto l'obbligo di effettuare sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" al seguente indirizzo Internet: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

La relativa ricevuta verrà inserita nel FVOE 2.0 e dovrà essere allegata ai documenti di gara nella busta di qualifica.

Il contributo ANAC dovuto dal concorrente, ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto, è pari a **€ 220,00 (euro duecentoventi).**

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, ai sensi dell'art. 101 del Codice. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 266/2005 e ss.mm.ii.

13. REGISTRAZIONE AL PORTALE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per le istruzioni di registrazione e abilitazione al "Portale Acquisti di ANAS S.p.A.", compilazione e trasmissione per via telematica della documentazione amministrativa, delle offerte e del/i DGUE elettronico/i si rimanda all'Allegato 5 *"Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte sul Portale Acquisti di Anas S.p.A."* e all'Allegato 5-bis *"Istruzioni operative per la compilazione del DGUE"*, allegati al presente Disciplinare.

13.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ciascun concorrente dovrà presentare la propria offerta esclusivamente tramite Richiesta d'Offerta online (RDO) sul Portale Acquisti (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>).

I concorrenti, **a pena di irregolarità non sanabile delle offerte**, dovranno far pervenire la propria offerta online sul Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>) entro il termine perentorio delle **ore 12:00** del giorno **18/09/2026**.

Con riferimento alla corretta presentazione dell'Offerta economica, si chiarisce che, in caso di discordanza tra i valori quotati sulla sezione "Risposta Economica" del Portale Acquisti e quelli risultanti sul file "Modulo Offerta Economica", verrà ritenuto valido e vincolante quanto indicato in lettere sul citato file.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice l'operatore economico può richiedere, attraverso la funzionalità "Messaggi" della RDO, fino al giorno fissato per la apertura delle offerte, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Ciò a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o di una sua modifica sostanziale, e che resti in ogni caso assicurato l'anonimato.

A tal fine è obbligo del concorrente, utilizzando la messaggistica messa a disposizione nello spazio della RDO, richiedere le modalità per correggere il predetto errore senza in tale richiesta precisare la tipologia e il contenuto dell'errore.

A seguire la stazione appaltante metterà a disposizione del concorrente richiedente una RDI nella quale il concorrente potrà inserire (firmata digitalmente) la documentazione rettificata.

La predetta RDI sarà aperta dal Stazione appaltante anteriormente all'apertura della busta economica.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della RDO e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'Offerta Economica.

In particolare, gli operatori economici possono essere chiamati a:

a) integrare e/o sanare ogni elemento mancante dalla documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica; la mancata presentazione del contratto di avalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) integrare e/o sanare le dichiarazioni contenute nell'Allegato 4 bis;

c) integrare e/o sanare ogni irregolarità, omissione o discordanza riferita alle quote di esecuzione delle prestazioni all'interno di raggruppamenti temporanei, consorzi o altri modelli aggregativi di imprese, purché la relativa integrazione o precisazione non comporti modifiche soggettive del concorrente, non incida sul contenuto sostanziale dell'offerta e non sia volto a colmare difetti di qualificazione originari.

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. **Tale termine ha natura perentoria**, e pertanto l'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante avvierà il procedimento di soccorso istruttorio sopra descritto utilizzando la funzionalità "Messaggi" della RDO in Piattaforma.

La medesima area "Messaggi" dovrà essere utilizzata dai Concorrenti per trasmettere la documentazione richiesta, salvo indicazioni altre specificate dalla Stazione Appaltante a mezzo la predetta area "Messaggi".

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

In relazione ai contenuti dell'offerta economica e dei relativi allegati è ammessa la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere chiarimenti secondo le modalità previste dall'art. 101 del Codice. In ogni caso

i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Per le istruzioni di utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO si rimanda al par. 12 delle Istruzioni operative.

15. CONTENUTO DELLA RISPOSTA DI QUALIFICA DELLA RDO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la sezione BUSTA DI QUALIFICA della Richiesta di Offerta (RDO)" per compilare/allegare la seguente documentazione:

1. **lettera ufficiale di invio dell'offerta corredata dal DGUE** (quest'ultimo nelle modalità di compilazione descritte ai precedenti paragrafi, nelle Istruzioni operative e nel Manuale DGUE Operatore Economico) e le dichiarazioni integrative (**Allegato 1**), di cui al punto **15.1**;
2. ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante l'esistenza di eventuali soggetti conviventi anche "more uxorio" con coloro che ricoprono le cariche di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e che sono indicati nella rispettiva visura della CCIAA, compilando apposito modulo allegato al presente Disciplinare (Dichiarazione "Stato di famiglia per Antimafia" - **Allegato 3**). Qualora l'Impresa sia iscritta alla *White List* potrà essere allegata, in aggiunta alla dichiarazione di cui sopra, copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione;
3. Attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, di cui al punto 6.2; si raccomanda l'osservanza degli artt. 16, c.5 dell'allegato II.12 e 17, c.1 dell'allegato II.12 del Codice;
4. copia scansionata del documento d'identità del sottoscrittore firmato digitalmente;
5. copia scansionata della procura firmata digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
6. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC o eventualmente allegata tramite il FVOE 2.0;
7. [eventuale] documentazione in caso di avalimento (anche premiale) di cui al punto 15.3;
8. [eventuale] documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
9. [eventuale] documentazione da rendere in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di cui al punto 15.2;
10. Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del

decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

11. Allegato E – dichiarazione di impegno CAM– sottoscritta digitalmente e compilata secondo le specifiche indicate nel capitolo 3 “CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DI INFRASTRUTTURE STRADALI” e nel sottocapitolo 3.1. “CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE GARE DI LAVORI DI INFRASTRUTTURE STRADALI” dei “CAM INFRASTRUTTURE STRADALI” richiamati nel D.M. 5 agosto 2024 e Decreto correttivo 11 settembre 2025.

15.1 LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL’OFFERTA, EVENTUALE PROCURA E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La lettera ufficiale di invio dell'offerta è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 1 - Modello di Lettera ufficiale di invio dell'offerta**.

Il concorrente indica nella lettera ufficiale di invio dell'offerta il numero di gara alla quale intende partecipare.

Qualora venga caricata nella RdO un'offerta relativa ad altra procedura, l'offerta sarà ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 70 co. 4 lett. a).

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., **mediante Lettera ufficiale di invio dell'offerta (Allegato 1)** sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore del concorrente, con la quale:

1. Dichiarare di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al Titolo IV Capo II “Requisiti di ordine generale” del Codice e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 Codice civile;
2. dichiarare, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1 e comma 5 del Codice, i provvedimenti concreti adottati e richiamati dall'art. 96 comma 6 del Codice, posti in essere per il superamento delle suddette cause di esclusione;
3. dichiarare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiarare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e dei costi compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

- b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle forniture dei materiali e/o sulle lavorazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
 6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
 7. *[in caso di assenza di specifici protocolli in essere al momento di indizione della gara di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, ad aderire (anche digitalmente, senza condizione o riserva alcuna), agli eventuali Accordi di Sicurezza:*
 - *Protocollo di Legalità, volto al contrasto preventivo dell'infiltrazione della criminalità organizzata nei cantieri, secondo lo schema tipo introdotto della Delibera C.I.P.E. n. 62 del 26 novembre 2020 ed eventuali successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti in materia;*
 8. di essere a conoscenza che ANAS S.p.A. attua un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e che applica il Framework Anti-Corruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, costituito dai seguenti documenti, disponibili sul sito istituzionale www.stradeanas.it, nella sezione "Società trasparente – Disposizioni generali": Codice Etico di Gruppo e Policy Anti-Corruption di Gruppo (quali documenti a valenza di Gruppo), Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e Modello di Gestione Anti-Corruption che, in ANAS, prende il nome di Misure Integrative di quelle adottate ai sensi del MOG 231 (quali documenti a valenza societaria);
 Dichiara, altresì, di essere edotto e di accettare gli obblighi derivanti dai documenti predetti e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, gli stessi obblighi. L'eventuale accertamento di una violazione può determinare la mancata instaurazione o la risoluzione del rapporto contrattuale; Ciascun Concorrente si obbliga, altresì, con la partecipazione alla presente procedura di gara a prevedere, nel caso di aggiudicazione, il medesimo obbligo nei contratti stipulati con i propri subappaltatori/subcontraenti o, nel caso dei consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b, c e d del Codice, nei confronti dei soggetti consorziati designati come esecutori o, in tutti gli altri casi di soggetti, a vario titolo coinvolti nella filiera realizzativa dell'appalto, anche quali subfornitori di beni e servizi, ed anche nel caso di affidamenti non soggetti al protocollo di legalità;
 9. si impegna a rispettare quanto previsto nell'**Allegato GT_AMB - Linee Guida ai comportamenti ambientali – Appalti di lavori di MP e NO**; si impegna, inoltre, a rispettare, nell'esecuzione, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Codice, così come disposto dall'art. 57 del Codice;

10. si impegna a rispettare la clausola sociale indicata nel presente Disciplinare; dichiarando che l'offerta rispetta gli obblighi in materia ambientale sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro;
11. Dichiara che l'offerta tiene conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel Capitolato Speciale di Appalto e nei relativi allegati, compresi gli oneri relativi alle condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza, nonché dei costi relativi alle disposizioni in materia di assicurazioni, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; Dichiara, inoltre che gli oneri relativi ai costi per la Sicurezza sono da ritenersi totalmente compensati con l'importo indicato dalla Amministrazione aggiudicatrice nella documentazione di gara;
12. dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza **oppure** dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza;
13. **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
14. **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
15. attesta di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
16. Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942: dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a seconda della fase)
 - a. Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale competente, nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

b. **Dopo l'emissione del decreto di apertura:** ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato, nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

17. dichiara di assumere gli impegni previsti dall'art. 102 comma 1 del Codice; a tal fine, indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere agli stessi;

- dichiara, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 del Codice in combinato disposto con l'art. 57, comma 2-bis del Codice: di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- di assumere l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al **30 per cento**, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dei singoli contratti assoggettati agli obblighi del presente punto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

Dichiara di fornire:

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'allegato II.3 del Codice in combinato disposto con l'art. 57, comma 2-bis del Codice, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere redatta dagli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'allegato II.3 del Codice in combinato disposto con l'art. 57, comma 2-bis del Codice, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, dagli operatori economici di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali

18. *[per le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica inferiore alla III]* dichiara il possesso della "patente a crediti" di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ne allega copia all'interno della "Risposta di Qualifica". Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento

equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana;

19. dichiara per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e per tutta la sua durata: di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto, ed ai subappaltatori ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Codice, in conformità all'Allegato 1.01 del Codice, il seguente CCNL: Edile e affini e Cooperative indicato dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara correlato al seguente Codice Ateco rappresentativo dell'attività economica oggetto dell'appalto/subappalto: 42.11.00.

[oppure nel caso di utilizzo di CCNL **diverente** da quello/i indicato/indicati dalla Stazione Appaltante].

- ✓ di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto ed ai subappaltatori, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Codice il seguente CCNL [indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto] diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante correlato al seguente Codice Ateco rappresentativo dell'attività economica oggetto dell'appalto/subappalto:.....; di garantire, inoltre le medesime tutele del CCNL indicato dalla Stazione Appaltante e la sua equivalenza mediante la sottoscrizione della relazione di equivalenza e la relativa dichiarazione a comprova, nella quale si esplicita l'equivalenza delle tutele contrattuali tenendo conto di quanto indicato nell'articolo 110 del Codice comma 4 lett. a) e comma 5 lett. a) e dell'allegato 1.01 del Codice.
20. in caso di operatore economico extra-UE che non ha firmato accordi internazionali sugli appalti firmati dall'Unione Europea, quali accordi sugli Appalti Pubblici (AAP) o altri Accordi Internazionali – ex art 69 del Codice di non aver violato alcuna disposizione restrittiva internazionale, di non essere un soggetto sanzionato e di non controllare o essere controllato e/o amministrato e/o rappresentato da un soggetto sanzionato e di non avere rapporti lavorativi e commerciali con soggetti sanzionati (es. fornitori e/o clienti e/o agenti); di essere consapevole e di accettare che l'eventuale violazione, emersa in sede di verifica dei requisiti, integra per la Stazione Appaltante il divieto di aggiudicazione/stipula del contratto, con conseguente scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.
21. di assicurare la conformità del proprio operato alle disposizioni del Regolamento UE 2024/1689, "AI Act" e della Legge n. 132 del 2025 nell'eventuale utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale connessi all'incarico oggetto dell'affidamento.

In tale ambito, in particolare, dichiara che in caso di aggiudicazione dell'appalto [selezionare una risposta]:

- ☐ si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione delle prestazioni impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della Legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati;
22. ☐ non si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione delle prestazioni. di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice, che l'offerta presentata, sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma di approvvigionamento digitale

(nel caso di specie, il Portale Acquisti) indipendentemente da una apposita istanza presentata dal richiedente, e autorizza la Stazione Appaltante ad ostendere l'offerta presentata;

23. dichiara, ai sensi dell'art. 35 comma 5 bis del Codice, di rendere il consenso al trattamento dati tramite il FVOE 2.0 nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti, nonché per le altre finalità previste dal Codice;
24. che il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda di partecipazione è il seguente: _____; *[si rammenta che qualora il numero di dipendenti indicato sia superiore a cinquanta, occorre presentare, a pena di esclusione, l'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006 unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, da allegare all'interno dell'apposita sezione nella Busta di Qualifica];*
25. di impegnarsi, a rispettare quanto stabilito dal D.M. 5 agosto 2024 e Decreto correttivo 11 settembre 2025, con il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per l'affidamento ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, con riferimento, in particolare, a quanto previsto nel capitolo 3 "CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DI INFRASTRUTTURE STRADALI" e nel sottocapitolo 3.1. "CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE GARE DI LAVORI DI INFRASTRUTTURE STRADALI" dei "CAM INFRASTRUTTURE STRADALI", fornendo apposita dichiarazione (Allegato "E – dichiarazione di impegno CAM") acclusa alla Busta di qualifica.

Relativamente alla dichiarazione di cui al punto 2 sopra citato, si rappresenta quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo del codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio)

e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Relativamente alla dichiarazione di cui al punto 3 sopra citato, si rappresenta quanto segue.

Nella lettera ufficiale di invio dell'offerta (***Allegato 1***) il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'Operatore Economico partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La lettera ufficiale di invio dell'offerta e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), e d) del Codice, la lettera ufficiale di invio dell'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 104 del Codice, rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della lettera ufficiale di invio dell'offerta integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, nella sezione "BUSTA DI QUALIFICA" della Richiesta di Offerta (RDO), allega:

- 1) la dichiarazione di avalimento;
- 2) il contratto di avalimento. Il contratto dovrà riportare, ai sensi dell'art. 26. Allegato II.12 al Codice, in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse strumentali e umane ed i mezzi prestati, in modo determinato e specifico, la durata e dimostrare l'effettiva messa a disposizione di risorse di carattere tecnico o professionale tale da giustificare la responsabilità solidale per l'esatto adempimento del concorrente ausiliato e dell'ausiliario.

Nel caso in cui il prestito abbia ad oggetto requisiti di qualificazione certificati da attestazione SOA, l'ausiliario dovrà mettere a disposizione dell'operatore economico avalente la Direzione Tecnica, in quanto elemento basilare ed imprescindibile per l'ottenimento dell'attestazione SOA oggetto di avalimento. Il nominativo del Direttore Tecnico dovrà, dunque, essere presente nell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria e dovrà essere indicato nel contratto di avalimento nonché nella dichiarazione di avalimento presente nell'Allegato 1 del presente Disciplinare.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

L'ulteriore documentazione e le ulteriori dichiarazioni saranno rese con le modalità di seguito elencate.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle categorie di lavori ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, le categorie dei lavori nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art 68 comma 2 del Codice, le categorie dei lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, riportate nella Lettera ufficiale di presentazione dell'offerta (*Allegato 1*), potranno essere rese tramite la compilazione delle sezioni interne alla lettera medesima o sotto forma di allegati alla lettera ufficiale di invio dell'offerta e sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

16. CONTENUTO DELLA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO – OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione "BUSTA ECONOMICA" della Richiesta di Offerta (RDO) presente sul Portale Acquisti ANAS, il Concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta secondo il modello di cui all'*Allegato 4* e contenente i seguenti elementi:

- a) **ribasso unico percentuale offerto** rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, al netto di IVA, nonché dei costi per la sicurezza.
Il ribasso unico offerto dovrà essere indicato in cifre ed in lettere ed espresso con 3 (tre) cifre decimali; in caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale il ribasso percentuale offerto indicato in lettere.
- b) **La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 108 comma 9 del Codice;
- c) conferma o eventuale diversa indicazione dei **costi della Manodopera** prevista a base d'appalto ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice.
- d) **Conferma o eventuale diversa indicazione dei Contratti Collettivi Nazionali** applicati ai propri dipendenti per l'appalto correlato dal Codice Ateco rappresentativo dell'attività economica oggetto dell'appalto; in caso di difformità con quanto previsto a base di appalto si rimanda a quanto previsto all'art.11 commi 3 e 4, del Codice e si evidenzia che la dichiarazione di equivalenza delle tutele sarà verificata in conformità all'allegato I.01 del Codice.

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della lettera ufficiale di invio dell'offerta di cui al paragrafo 15.1.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. f) del Codice sono considerate **inammissibili** le offerte con ribassi negativi che determinino il superamento dell'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Il Concorrente dovrà fornire, inoltre, all'interno della medesima sezione "BUSTA ECONOMICA" della Richiesta di Offerta (RDO), l'**Allegato 4 bis**, contenente:

- a) dichiarazione degli impegni di cui all'art. 102 comma 1 del Codice;
- b) richiesta documenti di supporto da allegare in ottemperanza all'art. 102 comma 2 del Codice.

Si precisa che le proposte offerte a carico del concorrente dovranno essere riportate nella Tabella B che dovrà essere consegnata solo in caso di attivazione della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta.

17.1 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica, composta dagli elementi di cui sopra, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Concorrente o comunque da soggetto munito di idonei poteri.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, Consorzi ordinari o GEIE già costituiti, i documenti e gli elaborati costituenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante, o soggetto munito di idonei poteri, dell'impresa indicata quale capogruppo, o quale rappresentante del Consorzio o GEIE.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari non ancora costituiti i documenti e gli elaborati costituenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti, ovvero da soggetti muniti di idonei poteri, per ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario.

In caso di Consorzio stabile e in caso di Consorzio di Cooperative di Produzione e Lavoro o tra imprese artigiane, i documenti e gli elaborati costituenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito di idonei poteri del Consorzio.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La selezione della migliore offerta, ai fini dell'aggiudicazione, sarà effettuata con l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 50, comma 4, e 108 del Codice.

Qualora il numero delle offerte sia pari o superiore cinque, Anas procederà, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023, all'individuazione della soglia di anomalia e alla successiva eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse.

A tal fine, ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Codice, il metodo per il calcolo della soglia di anomalia, prescelto tra quelli indicato nell'Allegato II.2 è il **Metodo A**.

Il calcolo della soglia di anomalia sarà svolto con 3 (tre) cifre decimali da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, comma 2 del Codice.

Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, sottoponendo a verifica di congruità le offerte presentate in base alla procedura descritta al successivo paragrafo 20.

18. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Anas S.p.A. si riserva la possibilità di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate, che potranno avvenire in presenza o in video conferenza, tramite piattaforma *Microsoft Teams* salvo quanto previsto al paragrafo 2.4.

Gli esiti delle sedute saranno tempestivamente resi noti mediante la funzione messaggistica del Portale.

Il Portale su cui si svolgono le gare telematiche indette da Anas S.p.A. per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità oltre che offrire la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni atto, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione caricata dai concorrenti e dalla Stazione appaltante.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma *JAGGAER*.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere **all'inversione procedimentale** procedendo all'esame della documentazione amministrativa, a partire dai primi due Concorrenti risultati rispettivamente primo e secondo in graduatoria e, ove ricorrano eventuali motivi di esclusione del primo, l'iter di aggiudicazione proseguirà con il secondo, e, ove ricorrano eventuali motivi di esclusione anche del secondo, si proseguirà sulla base della graduatoria delle offerte, con l'esame della documentazione amministrativa nei confronti dei successivi Concorrenti.

Anas S.p.A. comunicherà, mediante il servizio messaggistica del citato Portale Acquisti e almeno 2 giorni prima della data fissata, lo svolgimento delle operazioni gara. Mediante il servizio di messaggistica del

Portale, saranno inoltre comunicati gli esiti delle operazioni condotte entro i due giorni lavorativi successivi.

Apertura preliminare buste amministrative

Nella prima seduta il Seggio di gara accerta la presenza "*a sistema*" delle buste amministrative digitali e procede all'apertura delle stesse per individuare l'esatta composizione dei singoli concorrenti che hanno presentato offerta, al fine di verificare il pagamento del contributo ANAC versato per la presente procedura di gara.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Tramite la funzionalità Messaggi della RDO sul Portale, Anas Spa comunicherà ai concorrenti che hanno presentato l'offerta nei termini previsti dal bando di gara, la data e l'ora in cui si procederà all'apertura delle offerte economiche.

Tale comunicazione, corredata dall'indicazione delle modalità di svolgimento delle operazioni gara, dovrà avvenire almeno 2 giorni prima della data fissata per la prima seduta.

Rinviando l'esame della documentazione amministrativa, in virtù dell'inversione procedimentale, ex art. 107, comma 3, del Codice, il Seggio di gara, nel corso di apposita seduta, procede quindi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, dichiarando volta per volta il nominativo dell'offerente, dà lettura del ribasso, procedendo all'ammissione o all'esclusione delle offerte medesime.

Il Seggio di gara procede con l'elaborazione della graduatoria delle offerte, nonché, laddove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice, secondo i criteri e le modalità descritte dal Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice.

Qualora il numero di offerte sia inferiore a 5, e siano state individuate offerte che risultino anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del Codice, nonché in base ad ulteriori elementi specifici, il Seggio chiude la seduta, dando comunicazione al RUP, il quale procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 20.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano presentato il medesimo ribasso potenzialmente aggiudicatario, ai fini del perfezionamento della proposta di aggiudicazione si procederà a sorteggio, previa convocazione di successiva seduta di gara, svolta secondo le modalità di cui al paragrafo 2.4.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il Seggio di gara provvede ad informare, tempestivamente, il RUP circa i casi di **esclusione** da disporre per le motivazioni sotto descritte:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, od offerte risultate anormalmente basse.

Con riferimento alle offerte condizionate, l'eventuale inammissibilità è valutata dalla Stazione Appaltante in relazione al contenuto concreto dell'offerta; in particolare, sono considerate inammissibili le offerte che contengano condizioni, riserve o clausole idonee a incidere sull'impegno contrattuale assunto dal concorrente, modificando o subordinando l'efficacia

della proposta rispetto alle condizioni stabilite dalla lex specialis di gara; non rilevano, invece, ai fini dell'inammissibilità, le mere precisazioni di carattere tecnico o operativo che non alterino il contenuto sostanziale dell'offerta e non ne compromettano la certezza, l'univocità e la vincolatività.

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice, in quanto, ad esempio, il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. f), del Codice, in quanto contenenti ribassi negativi che determinano il superamento dell'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

La Stazione appaltante procederà, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. d) del Codice, a comunicare le esclusioni rilevate dal Seggio di gara durante la valutazione delle offerte e disposte dal RUP ai sensi dell'allegato I.2, art. 7 lett. d) del Codice.

Successivamente alla formulazione della graduatoria, qualora se ne verifichino le condizioni, il Seggio di gara – eventualmente anche con l'ausilio del RUP – procede, relativamente all'offerta del primo e del secondo concorrente risultato in graduatoria, a verificare quanto dichiarato dal Concorrente nell'Allegato 4 e 4 bis, per i seguenti aspetti:

- a) **oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro**, nel caso in cui il Concorrente abbia dichiarato un valore inferiore rispetto all'applicazione del coefficiente 0.0045 (fonte ITACA, tabella 1) applicato all'importo complessivo a base di appalto, al netto dei costi per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008;
- b) **importo della manodopera**, nel caso in cui il Concorrente abbia dichiarato un importo per la manodopera per i lavori inferiore rispetto a quanto previsto a base di gara;
- c) **l'attendibilità degli impegni assunti** ai sensi dell'art. 102, comma 1, lett. b) del Codice, nel caso in cui il Concorrente abbia dichiarato di applicare il/i contratto/i collettivo/i nazionale indicato/i dalla Stazione appaltante a base di appalto;
- d) **l'equivalenza delle tutele** nel caso in cui l'operatore economico abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante (Allegato 8 – Relazione di equivalenza delle tutele);
- e) **l'attendibilità degli impegni assunti dall'operatore economico in relazione a quanto richiesto all'art. 9 del presente Disciplinare e all'art. 102, comma 1, lett. a) e c) del Codice, riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità** generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Al ricorrere delle condizioni di cui al punto a) il Concorrente dovrà fornire tutti gli elementi utili alla verifica dei propri costi aziendali della sicurezza che lo stesso ha indicato nella tabella dell'Allegato 4". Le verifiche saranno condotte sulla base delle *"Prime indicazioni operative relative alla verifica di congruità"*

degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici – edizione di febbraio 2015 – emesse dall'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA).

Al ricorrere delle condizioni di cui al punto b) gli importi dei costi della manodopera, dichiarati dal Concorrente nella tabella dell'Allegato 4" per i lavori, saranno verificati – per la sola componente manodopera - con le modalità esposte al successivo capitolo 20.1(Manodopera).

Di conseguenza, in riferimento ai costi della manodopera, il Concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:

- Relazione esplicativa del diverso valore della manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice che illustri, tra l'altro, l'eventuale organizzazione aziendale che ha reso possibile un minore importo della manodopera rispetto a quanto stabilito a base di appalto.
- schede di analisi compilate dal Concorrente e relative alle Voci di Prezzo rappresentative dell'appalto indicate nel paragrafo 20.1 e contenute nell'Allegato F_AP – Scheda di Analisi prezzi.

Le verifiche saranno condotte con le modalità di cui all'art. 110 del Codice e tenendo conto delle indicazioni di cui al par. 20.1 Manodopera.

La documentazione dovrà essere trasmessa mediante le funzionalità del Portale Acquisti e dovrà contenere dettagliata **relazione giustificativa** che illustri, tra l'altro, l'eventuale organizzazione aziendale che ha reso possibile un minore importo della manodopera rispetto a quanto stabilito a base di appalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui **al punto c)** il Concorrente dovrà fornire tutti gli elementi utili alla verifica dell'attendibilità degli impegni ex art. 102, comma 1, lett. b), assunti sulla base di quanto dichiarato nell'Allegato 4bis".

Nello specifico, in caso di applicazione dei **CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI dei LAVORATORI previsti a base d'appalto**, il Concorrente dovrà produrre quanto segue:

- libro Unico del Lavoro (LUL);
- almeno una busta paga per ciascun livello professionale impiegato;
- tabella retributiva provinciale riferita alle buste paga.

Si ricorda che eventuali modifiche alle produttività previste da ANAS possono essere accolte solo tenendo conto dei limiti e delle modalità descritte nei paragrafi "Quantità" e "Manodopera" del paragrafo 20.1 e che, una percentuale per le Spese Generali, indicata nelle schede di analisi prodotte dal Concorrente inferiore al 15%, comporterà la richiesta di ulteriori giustificazioni delle voci previste nella tabella B.

Le indicazioni e giustificazioni prodotte dal Concorrente dovranno tener conto che:

1. la manodopera non è assoggettata al ribasso d'asta e, di conseguenza, non sarà accettata alcuna giustificazione che faccia riferimento alla percentuale di ribasso offerto;
2. quanto dichiarato in offerta economica relativamente al costo della manodopera è immodificabile;

3. deve essere garantito il rispetto dell'applicazione dei minimi salariali retributivi indicati nelle Tabelle Ministeriali del Costo Medio Orario Minimo provinciale;
4. In caso di riferimenti a Tabelle Ministeriali del Costo Medio Orario Minimo per Province diverse da quanto indicato al par. 20.1, dovranno essere fornite indicazioni sulle spese aggiuntive sostenute (trasferte, vitto, alloggio, ecc.).

In caso di verifica negativa a quanto sopra esposto, potranno essere richieste specifiche ulteriori giustificazioni sia per il punto a) che per il punto b).

Qualora – anche per il solo punto a) o per il solo punto b) - le indicazioni e le giustificazioni del Concorrente non siano ritenute valide, verrà attivata la procedura di valutazione della congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Si procede ad analizzare **l'equivalenza delle tutele** del precedente punto d), sulla base di quanto dichiarato nell'Allegato 8 – Relazione di equivalenza delle tutele, nel caso in cui il primo e secondo classificato abbiano dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quelli indicati dalla Stazione Appaltante, nonché **l'attendibilità degli impegni assunti** dall'operatore economico, di cui al punto e), in relazione alla stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Fermo restando quanto sopra, ANAS si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti o documentazione a comprova in merito alle dichiarazioni rese negli allegati previsti a base di gara.

In caso di esito negativo delle verifiche e della procedura di valutazione della congruità dell'offerta, si procede all'esclusione, e nei casi previsti dalla vigente normativa, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede alla **riformulazione** della graduatoria secondo le modalità sopra indicate. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede, nelle modalità sopra dette, scorrendo ulteriormente la graduatoria.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora il numero delle offerte sia pari o superiore cinque, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Codice in base al Metodo A di cui all'allegato II.2.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Si procederà alla verifica di anomalia delle offerte, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice, al verificarsi **contemporaneamente** delle seguenti condizioni:

1. qualora venga indicato un importo complessivo per gli **oneri aziendali della sicurezza** inferiore all'importo risultante dall'applicazione del coefficiente 0.0045 (previsto nelle indicazioni operative sulla verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza di ITACA del 19 febbraio

2015, che si intendono qui integralmente richiamate) all'importo a base d'appalto, al netto degli oneri della sicurezza;

2. qualora venga indicato un importo complessivo della **manodopera** inferiore rispetto all'importo della manodopera indicata a base di gara.

Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, di struttura di supporto istituita ad hoc, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

All'avvio della fase di verifica, la documentazione necessaria potrà essere richiesta a tutti i concorrenti le cui offerte sono risultate anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di una o più delle successive offerte anormalmente basse.

Ai sensi dell'art.110 comma 2, la Stazione Appaltante, in presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa, richiede per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a 15 (quindici) giorni.

Il suddetto termine potrà essere ripartito nelle seguenti modalità:

- Prima richiesta entro 7 (sette) giorni.
- Seconda richiesta entro 5 (cinque) giorni.
- Terza richiesta con convocazione colloquio orale entro 3 (tre) giorni.

La documentazione dovrà essere trasmessa in caso di avvio delle procedure di valutazione delle offerte anomale, mediante le funzionalità del Portale Acquisti e dovrà contenere dettagliata relazione giustificativa, sottoscritta digitalmente, corredata da:

- a) schede di analisi relative alle Voci di Prezzo rappresentative dell'appalto indicate nel paragrafo 20.1 e contenute nell'Allegato *F_AP – Scheda di Analisi prezzi*;
- b) "Tabella B" relativa alle Spese Generali (*Allegato GT_TB – Tabella spese generali*);
- c) documentazione occorrente per la verifica dei dati esposti nelle suddette schede e nella "Tabella B" (*Allegato GT_TB – Tabella spese generali*), giustificativa delle spese generali.

L'avvio della fase di verifica, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, potrà avvenire contestualmente alla seduta di apertura delle offerte economiche, mediante invio di apposita richiesta, trasmessa a mezzo della funzione messaggistica del Portale Acquisti ANAS.

Il Concorrente dovrà predisporre le analisi (in *Allegato F_AP*) di cui alle Voci di Prezzo rappresentative dell'Appalto, numerando le stesse in ordine progressivo in ogni pagina, che dovranno essere tutti opportunamente compilate e sottoscritte digitalmente.

In ipotesi di subappalto o di fornitura in opera di semilavorati, il contratto o l'offerta del subappaltatore dovranno essere inseriti, come copia scansionata ai sensi della normativa vigente, mediante le predette funzionalità del Portale e dovranno risultare corredati delle analisi e sotto-analisi relative alle categorie di lavoro che si assumono. Le analisi e le eventuali sotto analisi del subappaltatore saranno compilate sulla base degli schemi forniti dall'Amministrazione aggiudicatrice con l'indicazione di tutte le voci previste dalle suddette schede e le stesse dovranno essere sottoscritte digitalmente sia dal subappaltatore sia dal Concorrente stesso, con le modalità indicate nel precedente capoverso. Sulla base di tali dati, il Concorrente provvederà alla corretta compilazione delle proprie analisi.

Il Concorrente dovrà, inoltre, produrre la seguente dichiarazione, sottoscritta digitalmente:

"Il/i sottoscritto/i, Rappresentante/i Legale/i del Concorrente dichiara/no e conferma/no, assumendosi/sene tutte le conseguenti responsabilità, di aver direttamente controllato:

- *tutti i documenti forniti dalle Imprese terze e sottoscritti per accettazione dal Concorrente, nonché la rispondenza dei poteri di firma dei sottoscrittori;*
- *la corrispondenza delle posizioni IVA e delle iscrizioni alle Camere di Commercio con l'oggetto delle forniture e /o prestazioni pattuite nonché la disponibilità delle quantità e qualità dei materiali e/o macchinari e/o attrezzature impegnate;*
- *il carattere impegnativo dei documenti contrattuali o delle offerte sia per le Imprese terze che per lo stesso Concorrente".*

Ogni atto, che costituisce la documentazione per la verifica dei dati inseriti nelle analisi, deve riferirsi espressamente ai lavori oggetto del presente disciplinare di gara e che, in caso di aggiudicazione, le analisi, le spiegazioni e le dimostrazioni prodotte in fase di verifica di congruità dell'offerta, saranno considerate parte integrante dell'offerta ed allegate al contratto.

Tale documentazione dovrà essere prodotta dal concorrente con le medesime modalità previste per la presentazione dell'offerta in termini di sottoscrizione digitale e trasmissione attraverso le funzionalità del Portale Acquisti.

Le spiegazioni fornite dall'offerente verranno esaminate in seduta riservata e, ove ritenute non sufficienti ad escludere l'anomalia, saranno richiesti, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro che non potrà superare il termine di quindici giorni sopra richiamato.

La Stazione Appaltante esclude, ai sensi degli articoli 110, commi 3, 4 e 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Tutti i citati documenti dovranno essere sottoscritti secondo le modalità su indicate al capitolo relativamente alla documentazione amministrativa.

20.1 Criteri a base del sub procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse

I giustificativi prodotti in fase di verifica di congruità dell'offerta hanno valore negoziale.

Le giustificazioni proposte dal Concorrente – comprese le eventuali offerte commerciali - dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- dovranno essere compatibili con le necessità tecniche delle lavorazioni;
- dovranno ottemperare alle prescrizioni amministrative (anche locali) vigenti;
- dovranno riportare esplicito riferimento alla gara;
- dovranno essere indirizzate al Concorrente;
- dovranno essere firmate in calce dal noleggiatore;
- dovranno esplicitare la presenza di mano d'opera e se trattasi di noleggio a caldo o a freddo;
- dovranno essere privi di correzioni.

Il Concorrente dovrà fornire, perciò, l'attestazione dell'effettiva disponibilità delle attrezzature, dei mezzi d'opera per la fornitura dei materiali e dei manufatti, necessari per la corretta esecuzione e per tutta la durata dei lavori da allegare ai giustificativi per tutti i vari aspetti di verifica dell'anomalia (acquisizione di materie prime e semilavorati, depositi e discariche, trasporti, ecc.).

Al fine della verifica della congruità complessiva dell'offerta, saranno considerate le seguenti voci di prezzo, caratterizzanti i lavori in appalto:

D.01.001.a, D.01.001.b, D.01.001.c, D.01.002.a, D.01.002.b, D.01.002.c, D.01.003, D.01.004.a, D.01.004.b, D.01.005.e, D.01.006, D.01.007.a, D.01.007.b, D.01.008.c, D.01.009, D.01.010.a, D.01.010.b, D.01.010.c, D.01.011.c, D.01.013, D.01.017.i, D.01.019, D.01.021.e, D.01.023, D.01.024.g, D.01.027.g, D.01.036.a, D.01.036.b, D.01.036.c, D.01.036.d, D.01.043.1.a, D.01.043.1.b, D.01.043.2.b, D.01.043.2.d, D.01.052, D.01.065.

Si riportano i valori dei coefficienti di importanza associati alle specifiche voci di prezzo e le soglie minime del coefficiente di importanza complessivo per la congruità dell'offerta.

L'identificazione e la ponderazione dei successivi coefficienti di importanza fa riferimento unicamente ad una ipotesi esemplificativa di articolazione di contratto applicativo "tipo", elaborato ai soli fini della determinazione della congruità dell'offerta nel suo complesso, ma non sono in alcun modo riferibili alla reale articolazione dei singoli contratti applicativi.

Solo se la singola voce di prezzo risulterà congrua rispetto alle indicazioni di seguito riportate, verrà attribuito il coefficiente di importanza previsto.

Sarà considerata congrua l'offerta per la quale sia raggiunto un coefficiente di importanza complessivo, somma di tutti i coefficienti di importanza ottenuti, pari o superiore alla soglia di 76,00 risultante dalla somma dei coefficienti di importanza ottenuti per le singole voci di prezzo.

Di seguito si identificano le voci di prezzo con l'assegnazione dei relativi singoli coefficienti di importanza.

- a. Coefficiente di importanza pari a 3,41 per le voci di prezzo: D.01.001.a, D.01.001.b, D.01.001.c, D.01.002.a, D.01.002.b, D.01.002.c, D.01.003, D.01.004.a, D.01.004.b, D.01.005.e, D.01.008.c, D.01.010.a, D.01.010.b, D.01.010.c, D.01.011.c, D.01.017.i, D.01.021.e, D.01.024.g, D.01.036.a, D.01.036.b, D.01.036.c, D.01.036.d.
- b. Coefficiente di importanza pari a 1,79 per le voci di prezzo: D.01.006, D.01.007.a, D.01.007.b, D.01.009, D.01.013, D.01.019, D.01.023, D.01.027.g, D.01.043.1.a, D.01.043.1.b, D.01.043.2.b, D.01.043.2.d, D.01.052, D.01.065.

Si intendono escluse tutte le voci di Prezzo relative a sovrapprezzi espressi in percentuale.

Il coefficiente di importanza sarà attribuito, in caso di voci di prezzo multiple (ad esempio D.01.005. a-c-e) ecc., soltanto se il concorrente giustificherà tutte le voci di prezzo relative alla voce di prezzo principale.

Per la voce D.01.001, dovrà essere considerata la sottovoce di riferimento dell'area geografica nella quale si svolgono i lavori.

Si segnala che il ribasso sulla singola voce di prezzo verrà valutato anche in rapporto al ribasso unico offerto.

Tale ipotesi è semplificativa ed indicativa per la verifica della congruità dell'offerta e non è vincolante per l'articolazione tipologica dei successivi contratti applicativi che, come indicato nello Schema di Accordo Quadro, potranno contenere anche uno solo dei lavori previsti nell'Accordo Quadro.

Le schede di analisi dovranno essere consegnate esclusivamente in caso di avvio del procedimento di verifica dell'anomalia.

L'applicazione delle voci di prezzo - oggetto della verifica di anomalia e valutate secondo quanto sopra esposto - non è in alcun modo vincolante per Anas S.p.A. nella stipulazione dei futuri contratti applicativi.

Pertanto, a questi ultimi verranno applicate le voci di prezzo relative alle lavorazioni effettivamente ritenute necessarie da Anas S.p.A., ribassate della relativa percentuale offerta.

Vista la specificità dell'appalto per Accordo Quadro circa l'assenza degli elementi progettuali che saranno definiti solo al momento dell'attivazione dei singoli contratti applicativi, ai soli fini delle valutazioni sulla congruità dell'offerta, si specifica quanto segue:

- Riguardo alle distanze tra i possibili siti di cantiere ed i possibili siti di approvvigionamento/deposito/discardica, il concorrente nel giustificare la propria offerta dovrà considerare le condizioni **più sfavorevoli in assoluto** in termini di distanza, tenendo presente l'ambito territoriale di riferimento dell'appalto. Tale distanza, come anche gli altri aspetti relativi alla verifica di anomalia, non rappresenta in alcun modo una indicazione per i successivi contratti applicativi, per i quali saranno redatti i progetti esecutivi specifici;
- Il concorrente dovrà comporre le proprie analisi sulle voci di elenco (costi elementari, ecc.) che fanno riferimento ai costi/indennità di cava/discardica per gli approvvigionamenti e/o l'allocatione del materiale in esubero; le indicazioni fornite dal concorrente devono intendersi come quelle che realizzano le condizioni economiche ed organizzative "più sfavorevoli" per tutto lo sviluppo dell'Accordo Quadro; tali indicazioni, come anche gli altri aspetti relativi alla verifica di anomalia, non rappresentano in alcun modo un vincolo per i successivi contratti applicativi, per i quali saranno redatti i progetti esecutivi specifici.
- Anche nella formulazione delle analisi per tutti i semilavorati dovrà considerare le condizioni più sfavorevoli relativamente al possesso, noleggio, acquisto, ecc. dei mezzi d'opera. Tali condizioni, come anche gli altri aspetti relativi alla verifica di anomalia non rappresentano in un alcun modo una indicazione per i successivi contratti applicativi, per i quali saranno redatti i progetti esecutivi specifici.

Di conseguenza, avendo tenuto conto delle condizioni economiche ed organizzative più sfavorevoli nella formulazione dell'offerta, l'appaltatore sarà tenuto a ottemperare alle indicazioni presenti nel progetto esecutivo del singolo contratto applicativo, senza ulteriori richieste di oneri aggiuntivi rispetto a quanto dovuto sulla base dell'applicazione del ribasso unico offerto con esplicito riferimento anche alla identificazione ed ubicazione dei siti di cava/deposito/discardica che saranno previsti nel progetto esecutivo ed ai relativi trasporti.

In ogni caso la stazione appaltante potrà completare la valutazione anche con le giustificazioni prodotte per tutte altre le voci di prezzo previste in appalto.

Analisi

Tutti i prezzi proposti dal concorrente devono essere giustificati utilizzando unicamente gli schemi di analisi forniti da ANAS.

Nel caso in cui l'importo per le singole voci di cui al precedente paragrafo sia inferiore del **20%** al costo unitario previsto nell'EP di appalto, tra i documenti giustificativi dovranno essere presentate anche le schede di analisi prezzo relative ai semilavorati "NOLI", "MATERIALI COMPOSITI" e "TRASPORTI"; queste dovranno essere prodotte dal concorrente sotto la propria responsabilità e sono da considerarsi vincolanti per il Concorrente per tutta la durata delle lavorazioni. Tali schede potranno essere, comunque, richieste da ANAS.

Le schede relative ai semilavorati dovranno essere prodotte secondo le seguenti indicazioni:

- dovrà essere riportato il tipo di semilavorato secondo la codifica presente nelle schede di analisi prezzi ANAS;
- dovranno essere riportate le caratteristiche tecniche del mezzo d'opera;
- dovranno riportare con le corrette unità di misura:
 - ✓ il costo di ammortamento o di noleggio o di acquisto, con eventuale indicazione degli anni di ammortamento residuo;
 - ✓ gli eventuali materiali occorrenti al funzionamento completo del macchinario;
 - ✓ i costi per la manodopera per funzionamento, manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Non dovranno essere previsti né spese generali né utile d'impresa in quanto sono attribuibili esclusivamente alle schede di analisi prezzi.

Quanto sopra riportato dovrà essere corredato da apposita documentazione a comprova di ogni importo economico inserito (libro cespiti, contratti leasing, fatture commerciali, offerte commerciali, noli, libretti di manutenzione, ecc.).

Le schede di analisi così compilate dovranno essere firmate digitalmente dal concorrente.

L'applicazione delle voci di prezzo - oggetto della verifica di anomalia e valutate secondo quanto sopra esposto - non è in alcun modo vincolante per Anas S.p.A. nella stipulazione dei futuri contratti applicativi.

Pertanto, a questi ultimi verranno applicate le voci di prezzo relative alle lavorazioni effettivamente ritenute necessarie da Anas S.p.A., ribassate della relativa percentuale offerta.

Vista la specificità dell'appalto per Accordo Quadro circa l'assenza degli elementi progettuali che saranno definiti solo al momento dell'attivazione dei singoli contratti applicativi, ai soli fini delle valutazioni sulla congruità dell'offerta, si specifica quanto segue:

- Riguardo alle distanze dai tra i possibili siti di cantiere ed i possibili siti di approvvigionamento/deposito/discarica, il concorrente nel giustificare la propria offerta dovrà considerare le condizioni più sfavorevoli in assoluto in termini di distanza, tenendo presente l'ambito territoriale di riferimento del lotto di partecipazione. Tale distanza, come anche gli altri aspetti relativi alla verifica di anomalia, non rappresenta in alcun modo una indicazione per i successivi contratti applicativi, per i quali saranno redatti i progetti esecutivi specifici;
- Il concorrente dovrà comporre le proprie analisi sulle voci di elenco (costi elementari, ecc.) che fanno riferimento ai costi/indennità di cava/discarica per gli approvvigionamenti e/o l'allocation del materiale in esubero; le indicazioni fornite dal concorrente devono intendersi come quelle che realizzano le condizioni economiche ed organizzative "più sfavorevoli" per tutto lo sviluppo dell'Accordo Quadro; tali indicazioni, come anche gli altri aspetti relativi alla verifica di anomalia, non

rappresentano in alcun modo un vincolo per i successivi contratti applicativi, per i quali saranno redatti i progetti esecutivi specifici.

- Anche nella formulazione delle analisi per tutti i semilavorati dovrà considerare le condizioni più sfavorevoli relativamente al possesso, noleggio, acquisto, ecc. dei mezzi d'opera. Tali condizioni, come anche gli altri aspetti relativi alla verifica di anomalia non rappresentano in un alcun modo una indicazione per i successivi contratti applicativi, per i quali saranno redatti i progetti esecutivi specifici.

Di conseguenza, avendo tenuto conto delle condizioni economiche ed organizzative più sfavorevoli nella formulazione dell'offerta, l'appaltatore sarà tenuto a ottemperare alle indicazioni presenti nel progetto esecutivo del singolo contratto applicativo, senza ulteriori richieste di oneri aggiuntivi rispetto a quanto dovuto sulla base dell'applicazione del ribasso unico offerto, con esplicito riferimento anche alla identificazione ed ubicazione dei siti di cava/deposito/discardica che saranno previsti nel progetto esecutivo ed ai relativi trasporti.

In ogni caso la stazione appaltante potrà completare la valutazione anche con le giustificazioni prodotte per tutte altre le voci di prezzo previste nell'Accordo Quadro.

Quantità (Produttività e/o incidenze)

Le produttività/incidenze devono essere adeguatamente giustificate e ritenute ammissibili se corredate dalle relative schede tecniche del macchinario dalle quali se ne evinca la produttività reale.

Nel caso sopra riportato il Concorrente dovrà presentare uno specifico allegato composto da:

- scheda di analisi compilata;
- scheda tecnica del mezzo/macchinario proposto dalla quale si evinca in valore della produttività reale indicata nell'analisi;
- documento di possesso/nolo del macchinario proposto;
- eventuali ulteriori documenti a giustificazione della modifica.

Non saranno ritenute congrue quelle voci di prezzo per le cui produttività siano giustificate facendo riferimento a formule generiche, quali, ad esempio, "pregresse esperienze maturate", "elevata capacità del personale" o con generici riferimenti all'ottimizzazione dei processi costruttivi derivanti da "lavorazioni analoghe".

Mano d'opera

Non è consentita alcuna variazione degli importi relativi alla mano d'opera delle singole voci di prezzo individuate nelle schede di analisi prezzi.

Qualora venga modificato il costo unitario della manodopera previsto per le singole voci di prezzo individuate nelle schede di analisi prezzi, si precisa quanto segue:

- Il costo della mano d'opera deve essere determinato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.
- Il ricorso eventuale alle misure a sostegno dell'occupazione previste dall'art. 8 del D. L. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge 14/09/2011, n. 148, e da ogni altra eventuale normativa di favore dovrà essere specificatamente documentato.
- qualora necessario, le voci di costo dovranno essere integrate, a cura del Concorrente, con il prospetto di calcolo delle maggiorazioni del costo orario da applicare alle singole lavorazioni, in conformità alle eventuali previsioni contrattuali;
- nel caso si intenda utilizzare mano d'opera proveniente da altre regioni, rispetto a quella in cui l'opera deve essere realizzata, i costi dovranno essere integrati dalle indennità di trasferta, secondo quanto indicato nei listini ufficiali di riferimento;
- *per le valutazioni durante la verifica dell'offerta anomala ANAS prenderà a riferimento quanto rilevato dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali (<http://www.lavoro.gov.it> sez. Analisi economiche e costo del lavoro), aggiornate all'ultimo rilevamento rispetto alla data di scadenza dell'offerta. Il costo della manodopera da adottare è quello più alto fra le Province interessate dall'esecuzione dei lavori del singolo lotto;*
- Qualora l'Appaltatore voglia prendere come riferimento delle Tabelle Ministeriali del Costo Medio Orario Minimo diverse da quanto sopra indicato, egli dovrà opportunamente motivarne la scelta (tenendo conto delle relative spese aggiuntive quali trasferte, vitto, alloggio, ecc.).

Oneri aziendali della sicurezza

Nel corso della verifica di anomalia, gli oneri aziendali per la sicurezza sono verificati dalla Stazione Appaltante sulla base delle *"Prime indicazioni operative relative alla verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici"* – edizione di febbraio 2015 – emesse dall'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA).

La stazione Appaltante per tale verifica utilizza un coefficiente OTSA potenziale pari a 0.0045.

Qualora l'Appaltatore indichi un importo inferiore all'applicazione del coefficiente sopra indicato, dovrà giustificarlo nelle modalità previste dalle *"Prime indicazioni operative relative alla verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici"*.

Materiali

Non è ammessa alcuna modifica alle modalità di realizzazione dei "materiali compositi" a meno delle possibili variazioni concesse dal CSA-NT che dovranno essere esplicitamente indicati.

Qualora non venissero adottati i prezzi previsti da ANAS, il costo dei materiali può essere determinato sulla base dell'ultimo, rispetto alla scadenza dell'offerta, Listino Prezzi Ufficiale della Regione interessata dai lavori, di cui dovrà essere allegata copia semplice. Tali prezzi sono da considerarsi come fonte ufficiale dei prezzi medi di mercato e, pertanto, qualora adottati, già attendibili senza necessità di ulteriori giustificazioni.

Di converso, nel caso in cui il concorrente sia in grado di offrire prezzi più competitivi per i suddetti materiali, dovrà fornire esplicite dimostrazioni (ad esempio offerte commerciali) delle particolari condizioni di cui gode e che gli consentono di approvvigionarsi del materiale, ad un prezzo più basso di quello corrente di mercato.

Le offerte commerciali redatte dal fornitore di materiali "compositi" dovranno essere strutturate e dettagliate considerando tutti i singoli costi che compongono la lavorazione finita e, su richiesta di ANAS, dovranno essere presentate con lo stesso schema previsto dalle analisi prezzo fornite da ANAS.

Tutti gli atti prodotti (offerte commerciali, contratti di fornitura ecc.), firmati digitalmente come sopra indicato, devono essere privi di correzioni e devono riportare, tra l'altro, esplicita indicazione della tipologia e della quantità della fornitura assunta, oltre ad essere impegnativi e vincolanti per il fornitore per tutta la durata dell'appalto.

Per i materiali provenienti da cava, dovrà essere fornita la documentazione, firmata digitalmente, attestante l'autorizzazione amministrativa da parte degli Uffici competenti, nella quale dovrà essere riportata la durata della concessione, la tipologia e la quantità di materiale estraibile.

In caso di coltivazione di cave in proprio da parte del concorrente, dovrà essere prodotta l'analisi completa del prezzo unitario del materiale fornito (costo di escavazione, carico, stoccaggio, trasporto dal sito al cantiere, scarico, prove e sondaggi, nonché di tutti i costi propedeutici e correlati anche amministrativi).

Qualora il concorrente si dovesse trovare in possesso di scorte d'inerti e/o di materiali disponibili in magazzino, non utilizzati in lavori precedenti, la particolare situazione dovrà essere opportunamente documentata, con una copia degli atti contabili che attestino l'effettiva esistenza di tali scorte, utili per il presente appalto, sia per quantità, che per qualità.

L'analisi dettagliata del costo unitario relativo a tale materiale dovrà contenere anche eventuali costi legati al trasporto e/o alle autorizzazioni amministrative necessarie.

Depositi e discariche

Il concorrente dovrà riprodurre la documentazione attestante l'autorizzazione amministrativa da parte degli Uffici competenti, contenente la durata della concessione, le volumetrie disponibili e la tipologia del materiale allocabile, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Dovrà essere prodotta, inoltre, l'analisi del prezzo unitario del materiale destinato a deposito o discarica evidenziando gli eventuali costi di sistemazione finale e/o indennità da corrispondere al gestore del sito.

Mezzi d'opera, impianti, macchinari ed attrezzature

Per i mezzi d'opera, macchinari e attrezzature di cantiere deve essere fornita copia semplice del "Registro dei beni ammortizzabili" (aggiornato all'ultimo bilancio utile depositato). In detto registro dovrà risultare evidenziato il valore d'acquisto del mezzo/macchinario/attrezzatura che si intende utilizzare, il valore residuo da ammortizzare ed il costo di ammortamento annuale fiscalmente ammesso.

Per tutti i mezzi d'opera e macchinari, il cui possesso è certificato dal detto libro o da noleggio, il Concorrente dovrà fornire, a richiesta di ANAS, anche le sotto analisi, redatte dal concorrente, indicative dei costi di gestione necessari per il funzionamento degli stessi.

Nelle analisi e sotto-analisi, dovrà essere posto in chiaro il riferimento al mezzo d'opera, indicandone la posizione nel "Registro dei beni ammortizzabili", nonché, nel caso di nolo, nei relativi contratti/offerte.

Si precisa che, qualora il concorrente ricorra al nolo, su richiesta di ANAS, lo stesso avrà cura di presentare ogni elemento utile per la individuazione del costo esposto nel contratto d'uso.

Trasporti

Su richiesta di ANAS, il costo dei trasporti da e per il cantiere - compresi quelli da/per cave /deposti e discariche - dovrà essere documentato dal concorrente con apposite sotto-analisi, da inserire tra le "GIUSTIFICAZIONI" della propria offerta, sia nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare mezzi propri, sia nel caso in cui lo stesso intenda ricorrere al nolo.

Spese generali e oneri a carico dell'appaltatore

I costi esposti per ogni singola voce prevista nella Tabella B (*Allegato GT_TB – Tabella spese generali*) devono essere giustificati in una nota esplicativa analitica che contenga anche gli eventuali documenti di supporto (offerte, fatture, ecc.).

Si fa presente che, la voce relativa ai costi stimati per la presenza delle figure professionali dedicate specificatamente al presente appalto dovrà tener conto:

- a) per il personale fisso di cantiere, della presenza pari al 100% della durata complessiva dei lavori:
 - Direttore di cantiere/Capo Cantiere;
 - Responsabile Ufficio Tecnico
- b) per il Personale a supporto della Commessa, della presenza in cantiere pari al 30% della durata complessiva dei lavori:

- Responsabile gestione dei sub appalti e fornitori;
- Responsabile del Sistema Gestione Qualità e controllo materiali dedicato al cantiere;
- Responsabile Contabilità.

Si segnala che nel complesso le spese generali non devono comunque risultare inferiori al 5 % (cinque per cento).

La percentuale di spese generali riportata in tabella B non può essere differente rispetto alla % indicata nelle schede di analisi prezzo.

Utile d'Impresa

Rispetto all'utile del 10%, indicato nella normativa vigente, è ammesso che il concorrente possa autonomamente ridurre il valore.

In caso di riduzione di tale valore, ANAS potrà richiederne la motivazione con apposita relazione,

La percentuale di utile di impresa non può essere differente tra la presentazione dell'offerta economica ed i successivi GIUSTIFICATIVI.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Anas S.p.A. si riserva la facoltà di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate.

Il Portale su cui si svolgono le gare telematiche indette da Anas S.p.A. per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, oltre che offrire la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni atto, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione caricata dai Concorrenti e dalla Stazione appaltante.

Anas S.p.A. comunicherà, mediante la funzionalità "Messaggi" del Portale e almeno 2 giorni prima della data fissata, le modalità di svolgimento delle operazioni di gara.

In virtù dell'inversione procedimentale ex art. 107 comma 3 del Codice, conclusa la fase di valutazione delle offerte economiche – nonché delle eventuali fasi di esclusione automatica delle offerte anomale e di verifica di congruità delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del Codice – la Stazione appaltante, mediante il Seggio di gara, procede **in relazione ai soggetti che sono risultati primo e secondo in graduatoria:**

- a) a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare, a partire dai primi due Concorrenti risultati rispettivamente primo e secondo in graduatoria e, ove ricorrano eventuali motivi di esclusione per entrambi i concorrenti, proseguendo con l'esame della documentazione amministrativa nei confronti dei successivi Concorrenti sulla base della graduatoria delle offerte;

- b) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14 del Disciplinare.

Il Seggio di gara provvede a:

- a) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- b) proporre al RUP le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

Visto il verbale del Seggio di gara, la Stazione Appaltante procederà con l'acquisizione, nei confronti dei concorrenti risultati primo e secondo in graduatoria, delle certificazioni a comprova delle dichiarazioni rese in fase di gara.

Ai sensi dell'art. 99 comma 3 bis del Codice, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, **decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione**, di cui all'art. 17, comma 5 del Codice, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento ad operatore economico privo dei requisiti, la Stazione Appaltante procede secondo le modalità di cui all'art. 99 del Codice.

Il Seggio di gara, acquisite le verifiche svolte, formula la proposta di aggiudicazione e redige apposito verbale relativo alle attività svolte.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro

stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

ANAS si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L'aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell'appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all'espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS S e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, l'aggiudicazione è disposta, con determina di aggiudicazione, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.

ANAS S.p.A. si riserva di non procedere all'aggiudicazione efficace nei confronti degli operatori economici che risultino essere destinatari di Sanzioni Economiche e Finanziarie, direttamente o indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento.

Costituisce causa ostativa all'efficacia dell'aggiudicazione la sussistenza nei confronti degli operatori economici di Sanzioni Economiche e Finanziarie, nei termini indicati, **alla data di effettuazione della verifica.**

Non sarà rilevante l'eventuale sussistenza di tali Sanzioni alla data di pubblicazione del bando/ presentazione dell'offerta qualora fossero venute meno alla data della suddetta verifica.

Verranno valutate, altresì, le fattispecie che comportano un divieto di aggiudicazione di contratti di appalto pubblici, incluse quelle ex art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii, tenendo conto delle ulteriori misure restrittive economiche ed individuali adottate con Regolamento UE 269/2014 ss.mm.ii., con Regolamento (UE) 2024/1485 con Decisione (PESC) 2024/1744 e con Decisione (PESC) 2024/1738.

Al momento del controllo dei requisiti ex art. 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023, ANAS S.p.A. verifica, in particolare, che:

- 1) l'offerente non sia destinatario di Sanzioni Economiche Finanziarie, né direttamente né indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento;
- 2) la sussistenza di qualsivoglia situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile ad ANAS S.p.A., inclusa, a titolo esemplificativo, quella di cui all'art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i.

A tal fine, la stazione appaltante acquisisce apposita dichiarazione dall'offerente risultato primo in graduatoria con riserva di effettuare una verifica delle condizioni, di fatto e di diritto, in essa contenute attraverso i mezzi ritenuti più adeguanti, inclusi l'effettuazione di uno screening delle Liste Sanzioni

Economiche e Finanziarie ¹ e/o l'acquisizione dei dati sulla composizione proprietaria e di controllo dell'offerente."

Nello specifico, al concorrente risultato primo in graduatoria verrà richiesta la seguente dichiarazione da rendere sulla base dell'**Allegato 2**:

"L'offerente dichiara di non essere un operatore economico di un Paese terzo che non sia firmatario degli accordi richiamati dall'articolo 69 del Codice. Dichiara e garantisce, inoltre, che né l'offerente né il/i legale/i rappresentante/i o gli amministratori dell'offerente è un individuo od un ente che è, od è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, individui o enti che sono destinatari di misure di congelamento dei fondi e risorse economiche o di qualsiasi misura restrittiva da parte dell'Unione Europea e/o della Repubblica Italiana.

L'offerente dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile ad ANAS S.p.A., inclusa, a titolo esemplificativo, la fattispecie di cui all'art. 5 duodecies di cui al Reg. (UE) 833/2014 .ss.mm.ii². "

Ciascun concorrente si obbliga, con la partecipazione alla presente procedura di gara, a prevedere, nel caso di aggiudicazione, il medesimo impegno nei contratti stipulati con i propri subappaltatori/subcontraenti o, nel caso dei consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b, c e d del Codice, nei confronti dei soggetti consorziati designati come esecutori o, in tutti gli altri casi di soggetti, a vario titolo coinvolti nella filiera realizzativa dell'appalto, anche quale subfornitori di beni o servizi, in catena di fornitura, ed anche nel caso di affidamenti non soggetti al protocollo di legalità.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, e nei casi previsti dalla vigente normativa alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente, si procede a **riformulare** la graduatoria procedendo, altresì, secondo le modalità sopra indicate. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede, nelle modalità sopra dette, scorrendo ulteriormente la graduatoria.

¹ Per Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie si intendono gli elenchi di soggetti (persone fisiche o giuridiche) sottoposte a congelamento dei fondi e risorse economiche o ad altre restrizioni finanziarie, commerciali o operative derivanti dall'applicazione di Sanzioni Economiche e Finanziarie.

² Fatte salve le necessarie verifiche da parte dell'offerente sul testo vigente dell'art. 5 duodecies di cui al Reg. (UE) 833/2014 al momento della sottoscrizione della dichiarazione, l'offerente non deve trovarsi in alcuna situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile alle Società del Gruppo, che (salvo specifiche eccezioni) vieta l'aggiudicazione o la prosecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione a o con:

a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;

b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a); oppure

c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b), compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici.

22.1 LA STIPULA

Il contratto di accordo quadro è stipulato, ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice, entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La fissazione della data di stipula del contratto resta, comunque, subordinata alla preventiva consegna di tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, in particolare la garanzia definitiva e le polizze previste.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione efficace.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto di Accordo Quadro – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato, a discrezione di ANAS, per atto pubblico notarile informatico presso Notaio di fiducia di ANAS S.p.A. o mediante scrittura privata digitale ex art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l'aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo "USB" rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) e dalle regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.

Trova applicazione al presente appalto quanto previsto all'art. 125, comma 1, del Codice, in tema di anticipazione del prezzo. **Nello specifico si precisa che l'anticipazione del prezzo sarà calcolata in misura pari al 20% sul valore del contratto di appalto.**

L'esito della procedura di Gara (con l'elenco delle imprese partecipanti alla procedura medesima, i punteggi, l'aggiudicatario e l'importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 85 del Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, dalla consultazione della Banca dati (B.D.N.A.), la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

All'atto della stipulazione dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale. L'importo della garanzia per l'operatore economico aggiudicatario è pari al **5% dell'importo dell'Accordo Quadro**, secondo lo schema tipo di cui all'art 117 comma 12 del Codice (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193). **All'atto della stipulazione dei singoli contratti attuativi, l'operatore economico deve prestare ulteriore garanzia definitiva pari al 5% del valore del singolo contratto. Ai sensi dell'art. 53, comma 4 bis, del Codice, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del Codice.**

La garanzia fideiussoria definitiva deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Detta garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, sarà possibile verificare l'autenticità e veridicità della garanzia fideiussoria fornendo un indirizzo PEC dedicato. Tale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche dovrà essere indicato dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportato dall'operatore economico nella domanda di partecipazione.

All'atto dell'esame della documentazione presentata, la Stazione Appaltante procederà:

- alla verifica che **la compagnia di assicurazioni** che ha emesso la garanzia risulti iscritta presso l'IVASS, nell'apposita sezione "Albi ed Elenchi di Vigilanza" e sia abilitata ad esercitare nel ramo di interesse;

- alla consultazione **dell'elenco degli avvisi periodicamente pubblicati dall'IVASS** sui casi di contraffazione accertati, sulle società non autorizzate o non abilitate e sui siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione;
- alla consultazione dei **comunicati stampa**, pubblicati sul sito istituzionale dell'IVASS, con cui viene data notizia del rilascio di polizze contraffatte, delle compagnie di assicurazione fallite o poste in liquidazione o sottoposte a misure di rigore dall'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
- alla consultazione del sito **istituzionale della Banca d'Italia**, dove viene data evidenza dei soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazioni, di quelli non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e degli intermediari cancellati d'ufficio.

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'appalto, non è consentita la sostituzione della garanzia con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento di cui all'art. 117 comma 4.

Saranno, inoltre, a carico dell'Aggiudicatario anche tutte le spese notarili, di bollo, di registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipulazione del contratto d'appalto e all'acquisizione dei documenti e disegni di progetto con relative copie.

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice, l'Appaltatore è inoltre obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a costituire e consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice anche **una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla medesima** a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della suddetta polizza corrisponde **all'importo del contratto stesso**, cui deve aggiungersi il **20% dell'importo del contratto** per le opere preesistenti, salvo sia diversamente disposto dal CSA Norme Generali. Detta percentuale potrà essere modificata in base a diversa indicazione:

- 1) della Stazione Appaltante in fase di approvazione del progetto dell'intervento da eseguirsi;*
- 2) del RUP formalizzata nella Relazione Generale dell'intervento.*

Inoltre, tale polizza deve assicurare l'Amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al **5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro**.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

Ove ritenuto necessario ANAS si riserva la facoltà di effettuare sulle polizze assicurative prodotte specifiche verifiche per il tramite di un advisor qualificato.

Nelle ipotesi previste dall'art. 124 comma 1 del Codice e fatte salve le ipotesi di cui ai successivi commi 4 e 5, ANAS interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori nel caso in cui il RUP ne accerti la possibilità tecnica ed economica. In tali casi l'affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore interpellato.

Si precisa che tutte le polizze dovranno essere emesse e firmate digitalmente e dovranno essere altresì verificabili in via informatica presso l'emittente ovvero gestite in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della citata legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. FRAMEWORK ANTI-CORRUPTION DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Il Concorrente è a conoscenza che ANAS S.p.A. attua un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e che applica il Framework Anti-Corruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, costituito dai seguenti documenti, disponibili sul sito istituzionale www.stradeanas.it, nella sezione "Società trasparente – Disposizioni generali": Codice Etico di Gruppo e Policy Anti-Corruption di Gruppo (quali documenti a valenza di Gruppo), Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e Modello di Gestione Anti-Corruption che, in ANAS, prende il nome di Misure Integrative di quelle adottate ai sensi del MOG 231 (quali documenti a valenza societaria).

Il Concorrente dichiara di aver preso visione dei documenti sopra citati, di averne ben compreso i principi, i contenuti e le finalità e si impegna al pieno rispetto delle previsioni ivi contenute, nonché a garantirne l'osservanza anche da parte di eventuali terze parti. La violazione dell'obbligo di rispettare anche solo uno dei documenti sopra citati configura un'ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Codice civile.

Il Concorrente si impegna, inoltre, a informare ANAS di qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i valori, principi e regole di condotta indicati nei sopra citati documenti di cui sia venuta a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale in essere.

Il Concorrente prende atto che, per ANAS, le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del MOG 231, del Codice Etico ed ai fini anticorruzione possono essere effettuate secondo le modalità e tramite i canali indicati sul Sito Istituzionale all'indirizzo <http://www.stradeanas.it>.

Ciascun concorrente si obbliga, altresì, con la partecipazione alla presente procedura di gara a prevedere, nel caso di aggiudicazione, il medesimo obbligo nei contratti stipulati con i propri subappaltatori/subcontraenti o, nel caso dei consorzi di cui all'art. 65 comma 2 del Codice, nei confronti dei soggetti consorziati designati come esecutori o, in tutti gli altri casi di soggetti, a vario titolo coinvolti nella filiera realizzativa dell'appalto, anche quali subfornitori di beni e servizi, ed anche nel caso di affidamenti non soggetti al protocollo di legalità.

25. ACCESSO AGLI ATTI

Al fine di assicurare l'esercizio del diritto di accesso così come previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione – comprensivi dei dati personali in essi contenuti – saranno resi disponibili, indipendentemente da una istanza formale avanzata, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi e i medesimi atti, unitamente alle offerte presentate dagli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, saranno resi reciprocamente disponibili a questi ultimi attraverso la medesima piattaforma digitale di approvvigionamento di cui all'art. 25 utilizzata dalla Stazione Appaltante (nel caso di specie "Il Portale Acquisti").

In ogni caso, verranno oscurati eventuali dati sensibili/giudiziari contenuti nella documentazione amministrativa e afferenti a reati non rilevanti ai sensi degli artt. 94 -95 e 98 del Codice.

Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del Codice, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Successivamente al quinto classificato, il Concorrente interessato a visionare ed estrarre copia della documentazione di gara e dell'offerta degli altri concorrenti dovrà trasmettere la relativa istanza tramite il Portale Acquisti ANAS all'interno dell'Area "Messaggi" della RdO, cliccando sull'apposita sezione dedicata all'"Accesso agli atti". L'operatore economico riceverà la documentazione richiesta e le risposte della Stazione Appaltante attraverso la medesima piattaforma.

Considerato il meccanismo dell'inversione procedimentale, verranno rese disponibili solo quelle buste di qualifica che sono state oggetto di valutazione da parte del Seggio all'uopo nominato.

La partecipazione alla gara presuppone altresì il consenso degli operatori economici all'ostensione della propria offerta economica. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'offerente di oscurare quelle informazioni che, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali (*know-how*).

In caso di mancata presentazione della sopra citata documentazione secondo le modalità indicate, ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice, la Stazione appaltante procederà all'ostensione integrale della documentazione.

Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento sulle quali la Stazione Appaltante si determinerà per l'accoglimento o il rigetto dandone evidenza nella comunicazione di aggiudicazione efficace.

A far data da quest'ultima comunicazione, decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze di oscuramento.

Nel caso di accoglimento della richiesta di oscuramento, la Stazione Appaltante rende disponibile la documentazione omettendo le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. In caso di rigetto della richiesta di oscuramento, solo decorso il termine per l'impugnazione della decisione, la Stazione appaltante rende disponibile l'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Foro territorialmente competente per l'eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Anas tratta i dati personali, nell'ambito e per le finalità connesse alle attività di selezione degli Operatori Economici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.).

In particolare, Anas tratta i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

L'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 viene assolto mediante pubblicazione nella sezione *Privacy* del sito istituzionale www.stradeanas.it.

IL RESPONSABILE

GESTIONE APPALTI LAVORI DI MANUTENZIONE

Filippo Ventura

Allegati al Disciplinare di gara:

Allegati amministrativi:

- Allegato 1 - Modello di Lettera ufficiale di invio dell'offerta
- Allegato 2 - Modello dichiarazioni sanzioni internazionali
- Allegato 3 - Dichiarazioni "Stato di Famiglia" per Antimafia
- Allegato 4 - Modulo Dichiarazione offerta economica
- Allegato 4bis - Dichiarazione ex art. 102
- Allegato 5 - Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte sul "Portale Acquisti di Anas S.p.A.
- Allegato 5bis - Istruzioni operative per la compilazione del DGUE
- Allegato 6 - Schema di contratto Accordo Quadro
- Allegato 7 - Schema di contratto applicativo

Allegati tecnici:

- Allegato A - Elenco strade e corografia
- Allegato B - EP_Elenco prezzi Lavori
- Allegato C - EPS_Elenco Prezzi Sicurezza

- *Allegato D - Allegato GT_CSA - NG Lav – Norme Generali*
- *Allegato D1 - Allegato GT_CSA - NT PAV*
- *Allegato D2 - Allegato GT_CSA - NT SEGN ORIZ*
- *Allegato E – Tipologici*
- *Allegato F – AP_Schede di Analisi Prezzi*
- *Allegato GT_SGCQ – Sistema Gestione Qualità Lavori e Materiali*
- *Allegato GT_AMB - Linee Guida ai comportamenti ambientali – Appalti di lavori di MP e NO*
- *Allegato GT_TB - Tabella B delle Spese Generali*